



COMUNE DI CASELLE LURANI  
\_Provincia di Lodi –

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/05/1998

	<b>COMUNE DI CASELLE LURANI</b>	C. C.	num.	data
	<b>Oggetto: Esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 21 comma 2 lettera g) del d.lgs. 22/97 - Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani</b>	cod. 10945	19	21.05. 1998

COPIA

Prot. N.

Adunanza \_\_\_\_\_ ordinaria di \_\_\_\_\_ convocazione - Seduta pubblica.

L'anno millenovecentonovantotto addì ventuno del mese di maggio alle ore 21:00 nella Residenza municipale, con inviti diramati in data 20.05.1998 (convocazione d'urgenza ex art. 8 comma 4 lettera b) dello Statuto Comunale) si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello, risultano:

PRESENTE                      ASSENTE

1. RANCATI SERGIO - SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. VITALI GIOVANNI - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. RAFFAGLIO MARIANGELA - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MATTOLINI GIAMPAOLO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. RAMAIOLI GIACOMO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. MANENTI GIANLUCA - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. LAGO FRANCESCO ANTONIO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. MANZONI SANTO CARLO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. CARENA CARLO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. POZZOZENGARO ERMINIO - CONSIGLIERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. ROSSINI GIOVANNI - CONSIGLIERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. DESERTI DAMIANO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. FASSARDI FRANCESCO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa all'adunanza il sig. Risi dott.ssa Giulia, segretario del Comune. Il Sig. Sergio prof. Rancati, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 47 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 22 MAG 1998 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 22 MAG 1998



Il Segretario Comunale  
Risi dott.ssa Giulia

## IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Premesso che l'art. 39, commi 1 e 2 della Legge comunitaria n. 146 del 22/02/1994 disponeva, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27/07/1984, integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente parere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal D.P.R. 915/82.
2. Visto l'art. 17 comma 3 della Legge comunitaria 1995-1997, n. 128 del 24/04/1998 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea", che abroga i commi 1 e 2 del sopracitato art. 39;
3. Preso atto che la predetta abrogazione fa venir meno l'assimilazione legale predetta, con la conseguenza che, dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria n. 128, tali rifiuti saranno qualificati come speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/93, e quindi, con l'impossibilità di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento;
4. Ritenuto opportuno, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito della tassa smaltimento rifiuti che non troverebbe adeguata compensazione nel venir meno dei costi di servizio o nel riequilibrio tariffario, avvalersi del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
5. Considerato che l'art. 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97 ("decreto Ronchi") conferisce ai Comuni il potere di disporre l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d)";
6. Considerato che i "criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione", la cui fissazione, ai sensi del citato art. 18 comma 2 lettera d) del Decreto Ronchi, rientra nella competenza dello Stato, non sono tuttora stati stabiliti;
7. Vista la Circolare 7 maggio 1998, n. 119/E del Ministero delle Finanze ai sensi della quale il Comune "può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2 lettera g) del decreto legislativo n. 22/97, ed ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme "regolamentari e tecniche" vigenti (citata Delibera interministeriale del 27/7/1984) in attesa delle nuove disposizioni (articoli 18 comma 2 lett. d) e 57 comma 1 del d.lgs. n. 22/1997)";
8. Visto, altresì, l'art. 43 del D.Lgs. 22/97 che esclude dalla possibilità di assimilazione gli imballaggi terziari, mentre gli imballaggi secondari possono essere assimilati purchè raccolti in forma differenziata;
9. Visto il Vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (esecutivo con provvedimento del Co.Re.Co di Milano, atti n. 65166 del 5.12.1994);
10. Considerato che, a seguito dell'esercizio del potere di assimilazione ex art. 21 comma 2 lett. g) del decreto Ronchi, è necessario procedere alla modifica dell'art. 3 del Regolamento predetto;
11. Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
12. Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

### DELIBERA

1. Di esercitare, per tutte le ragioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e confermate, il potere riconosciuto dall'art. 21 comma 2 lettera g) del d.lgs. 22/97, disponendo l'assimilazione dei "rifiuti speciali non pericolosi" ai "rifiuti urbani" ai fini della raccolta e dello smaltimento;

2. Di individuare nell'allegato "A" alla presente delibera, le tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani;
3. Di modificare, pertanto, l'art. 3 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - specificando condizioni e limiti dell'assimilazione - così come segue:
  - a) La Rubrica dell'articolo 3 del predetto Regolamento viene sostituita dalla seguente:  
"Definizione dei rifiuti urbani e disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi"
  - b) L'art. 3 comma 1 viene sostituito dal seguente: "I rifiuti solidi urbani sono:
    - 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
    - 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al numero 1) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del comma 2 del presente articolo;
    - 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    - 4) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
    - 5) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2) 3) e 4), benchè assoggettati ad una distinta ed adeguata gestione ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. d) del d.lgs. 22/97;
  - a) L'art. 3 comma 2 viene sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 22/97, è disposta l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi:
    - Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
    - Rifiuti di carta, cartone e similari;
    - Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
    - Imballaggi primari;
    - Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
    - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
    - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
    - Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
    - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
    - Paglia e prodotti di paglia;
    - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
    - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
    - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
    - Feltri e tessuti non tessuti;
    - Pelli e simil-pelle;
    - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
    - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
    - Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
    - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
    - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
    - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
    - Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

c) L'art. 3 comma 3 viene sostituito dal seguente: "L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è disposta nel rispetto dei seguenti limiti qualitativi e quantitativi:

A) i rifiuti devono essere compatibili, sotto il profilo qualitativo, con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso l'ente gestore, secondo quanto più dettagliatamente specificato al successivo comma *3bis* n. 1-5.

B) i rifiuti non devono superare il limite di produzione annua di 15 kg. per ogni metro quadro di superficie del locale sottoposto a tariffa ove tali rifiuti vengono prodotti"

Il Produttore dei rifiuti assimilati agli urbani che rientrino nei predetti limiti usufruisce del Servizio Raccolta e Smaltimento espletato dall'ente Gestore sulla base del regime tariffario della categoria di appartenenza definita ai sensi del presente Regolamento fatta salva l'ipotesi in cui egli intenda sottrarsi alla privativa comunale qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero i rifiuti assimilati."

d) A seguito dell'art. 3 comma 3 è introdotto il seguente comma:

■ Art. 3 comma *3bis*: "Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, i rifiuti classificati tossici o nocivi o comunque pericolosi. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i Rifiuti Speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani, ma in peso tale da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell'Ente Gestore, tenendo conto del limite quantitativo stabilito al precedente comma 3 lett. B). Non possono infine essere assimilati agli urbani quei Rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso l'Ente Gestore, ossia:

- 1) materiali non aventi consistenza solida
- 2) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati
- 3) materiali fortemente maleodoranti
- 4) materiali eccessivamente polverulenti
- 5) imballaggi terziari e secondari (questi ultimi qualora non siano raccolti in maniera differenziata).

Nei casi di cui al presente comma il produttore dei relativi rifiuti provvede allo smaltimento a proprie spese.

e) All'art. 3 comma 4, la frase iniziale "Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al punto 1..." è sostituita con la seguente: "Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani..."

4. Di dare atto che in allegato alla presente delibera si riporta il testo integrale dell'art. e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento, sia nella stesura previgente (allegato "B") che nella stesura conseguente al presente atto deliberativo (allegato "C");
5. Di trasmettere la presente all'O.Re.Co. di Milano nonché alla Direzione Generale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68 terzo comma del D. Lgs. N. 507/93

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco  
Rancati prof. Sergio

Il Segretario Comunale  
Risi dott.ssa Giulia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 E 55 L. N. 142/90**

**Il responsabile del servizio interessato:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Addì



Il Responsabile del servizio tributi  
Mariagiovanna Rag. Murelli

**Il responsabile del settore finanziario:**

Per quanto concerne la regolarità tecnico - contabile nonché l'attestazione ai sensi dell'art.55 comma 5 Legge 142/90, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariagiovanna Rag. Murelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del 03/06/98 atti n. 149,

che decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto (art. 46 comma 1)

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4)

non avendo il Co.Re.Co. formulato rilievi, la presente è divenuta esecutiva (art. 17 co. 40 L.127/97)

è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo del Co.Re.Co.

Addì

**12 GIU 1998**



Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Risi Dott.ssa Giulia)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì



Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Risi Dott.ssa Giulia)

## ALLEGATO "A"

### (Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani)

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

## ALLEGATO "B"

### (Articolo 3 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - vecchia stesura)

#### ART. 3 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati; in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e a banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area scoperta, ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti speciali dichiarati equiparati ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b).

2. Sono esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. menzionato.

3. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per informatica:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglie e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile

- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e simil-pelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del 3° comma dell'art. 2 del D.P.R. n.915/1982
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole o lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseine, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Supporti per l'informatica (toner, nastri ecc.)

4. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al punto 1, il Comune può istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi, a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce, sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

## ALLEGATO "C"

### (Art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - nuova stesura)

#### "DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DISCIPLINA DELL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI"

1. I rifiuti solidi urbani sono:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al numero 1) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 4) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- 5) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2) 3) e 4), benché assoggettati ad una distinta ed adeguata gestione ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. d) del d.lgs. 22/97.

2. Ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 22/97, è disposta l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;

- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

3. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è disposta nel rispetto dei seguenti limiti qualitativi e quantitativi:

A) i rifiuti devono essere compatibili, sotto il profilo qualitativo, con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso l'ente gestore, secondo quanto più dettagliatamente specificato al successivo comma 3bis n. 1-5.

B) i rifiuti non devono superare il limite di produzione annua di 15 kg. per ogni metro quadro di superficie del locale sottoposto a tariffa ove tali rifiuti vengono prodotti"

Il Produttore dei rifiuti assimilati agli urbani che rientrino nei predetti limiti usufruisce del Servizio Raccolta e Smaltimento espletato dall'ente Gestore sulla base del regime tariffario della categoria di appartenenza definita ai sensi del presente Regolamento, fatta salva l'ipotesi in cui egli intenda sottrarsi alla privativa comunale qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero i rifiuti assimilati."

3bis. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, i rifiuti classificati tossici o nocivi o comunque pericolosi. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i Rifiuti Speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani, ma in peso o volume tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell'Ente Gestore, tenendo conto del limite quantitativo stabilito al precedente comma 3 lett. B). Non possono infine essere assimilati agli urbani quei Rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso l'Ente Gestore, ossia:

- 1) materiali non aventi consistenza solida
- 2) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati
- 3) materiali fortemente maleodoranti
- 4) materiali eccessivamente polverulenti
- 5) imballaggi terziari e secondari (questi ultimi qualora non siano raccolti in maniera differenziata).

Nei casi di cui al presente comma, il produttore dei relativi rifiuti provvede allo smaltimento a proprie spese.

4. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, il Comune può istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi, a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce, sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.